

Alla lettera f) la parola "nominati" è sostituita dalla parola "designati" e dopo la parola "regionale" sono inserite le parole "con voto limitato".

Dopo la lettera f) inserire le parole "g) dal Dirigente dell'Ufficio preposto allo svolgimento delle attività tecnico-amministrative e di supporto al Comitato medesimo;"

8. All'articolo 5, secondo comma, della Legge Regionale 1° marzo 2005 n. 23, la parola "il" è sostituita con le parole "Le designazioni devono pervenire alla Regione Basilicata entro trenta giorni dalla richiesta ed il".
9. Dopo l'articolo 5, secondo comma, della Legge Regionale 1° marzo 2005 n. 23 è inserito il comma 2 bis "2 bis. I componenti del Comitato Consultivo regionale delle professioni non percepiscono alcun compenso".
10. L'articolo 5, terzo comma, della Legge Regionale 1° marzo 2005 n. 23 è sostituito con il seguente "il Dirigente generale del Dipartimento Presidenza, con proprio provvedimento, individua la struttura regionale preposta alle attività tecnico-amministrative e di supporto al Comitato, ivi compresa l'indicazione del funzionario regionale con funzioni di Segretario".
11. All'articolo 5, quarto comma, della Legge Regionale 1° marzo 2005 n. 23 la parola "convocati" è sostituita dalla parola "invitati".
12. All'articolo 6, secondo comma, della Legge Regionale 1° marzo 2005 n. 23, la parola "regolamento" è sostituita con le parole "disciplinare interno".

#### **Articolo 44**

##### **Modifiche alla Legge Regionale 11 dicembre 2003, n. 33**

##### **"Riordino del sistema formativo integrato"**

1. All'articolo 22, comma 2 della legge regionale 11 dicembre 2003, n.33, la lett. a) è così sostituita:

"a) enti pubblici ed enti privati che svolgono per statuto in maniera esclusiva o prevalente attività di formazione professionale;"

2. All'articolo 22, comma 2, della legge regionale 11 dicembre 2003, n.33, la lett. e) è soppressa.

#### **Articolo 45**

##### **Modifica art. 10 della Legge Regionale 29 marzo 1993, n. 16 e successive modifiche e integrazioni "Disciplina della professione di maestro di sci e dell'esercizio delle scuole di sci in Basilicata in attuazione della L. 8 marzo 1991, n. 81"**

1. All'art. 10 della legge regionale 29 marzo 1993 n. 16 e s.m.i. il comma 6 è così sostituito:  
"6. All'esercizio professionale temporaneo di maestro di sci in Basilicata da parte dei cittadini provenienti da Stati membri dell'Unione Europea diversi dall'Italia, non iscritti in albi professionali italiani, si applica la disciplina contenuta nel decreto legislativo 9 novembre 2007, n. 206 (Attuazione della direttiva 2005/36/CE relativa al riconoscimento delle qualifiche professionali, nonché della direttiva 2006/100/CE che adegua determinate direttive sulla libera circolazione delle persone a seguito dell'adesione di Bulgaria e Romania)."
2. All'art. 10 della legge regionale 29 marzo 1993 n. 16 e s.m.i. il comma 7 è così sostituito:  
"7. I maestri di sci, cittadini di Stati membri dell'Unione europea diversi dall'Italia, non iscritti in albi professionali italiani, che intendono esercitare stabilmente la professione in Basilicata devono procedere ai sensi dell'art. 4 della presente legge."
3. Dopo il comma 7 dell'art. 10 della legge regionale 29 marzo 1993 n. 16 e s.m.i. sono aggiunti i seguenti commi:  
"7 bis. Fermo quanto disposto dal decreto legislativo 9 novembre 2007, n. 206, in particolare al titolo III, il Collegio regionale dei maestri di sci di Basilicata dispone l'iscrizione"